



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 282 del 10/02/2023

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008 numero 12 – Inclusione del Comune di Castelnuovo Cilento (SA) nella Comunità Montana “Gelbison e Cervati”

Firmato da: Tommaso Pellegrino



Consiglio Regionale della Campania

Oggetto: **PROPOSTA DI LEGGE** “modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008 numero 12 - Inclusione del Comune di Castelnuovo Cilento (SA) nella Comunità Montana “Gelbison e Cervati”

ad iniziativa del Consigliere regionale

ON. TOMMASO PELLEGRINO

ARTICOLO 1

(modifiche alla Legge regionale n. 12 del 30 settembre 2008)

- L'art. 3 della Legge regionale n. 12 del 30 settembre 2008, sottonumero 17), sul “nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità Montane”, rubricato “*Individuazione degli ambiti territoriali delle comunità montane*” è sostituito dal seguente:

17) Comunità montana Gelbison e Cervati:

Cannalonga (SA), **Castelnuovo Cilento (SA)**, Ceraso (SA), Gioi (SA), Moio della Civitella (SA), Novi Velia (SA), Orria (SA), Perito (SA), Vallo della Lucania (SA);

ARTICOLO 2

(entrata in vigore)

- La presente Legge entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

Relazione illustrativa

Le Comunità Montane sono enti costituiti da raggruppamenti di piccoli comuni montani limitrofi che svolgono funzioni di indirizzo globale per il soddisfacimento degli interessi generali della popolazione residente nelle aree montane. La materia delle Comunità Montane è disciplinata da:

- **Legge n.97 del 31 gennaio 1994**, normativa quadro che, tra l'altro, istituisce il Fondo per la Montagna e demanda alle Regioni l'istituzione di un Fondo Regionale e la disciplina dei criteri di riparto tra le Comunità montane;
- **Artt. 27 e 28 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000**, "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"
- **Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992** che regola la materia dei trasferimenti erariali e, all'articolo 41, distribuisce il Fondo Ordinario per gli Investimenti alle Regioni affinché provvedano al successivo riparto tra le Comunità Montane, sulla base della popolazione residente in territorio montano e della superficie dei territori classificati come montani.
- **Legge Regionale n. 6 del 15 aprile 1998**, con la quale la Regione Campania costituì ventisette comunità montane che, complessivamente, raggruppavano 364 Comuni con una popolazione montana di 670.501 unità.
- Infine, con la **Legge Regionale n. 12 del 30 settembre 2008**, la Regione Campania, a seguito di riordino ed in modifica della L.R. 6 del 1998, ha individuato le attuali 20 comunità montane.

Con **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24 dicembre 2022**, il Comune di **Castelnuovo Cilento**, in considerazione del fatto che ha una popolazione inferiore a 20.00 abitanti e il suo territorio è confinante con quello dei Comuni costituenti l'ambito territoriale della Comunità Montana Gelbison e Cervati, comuni che presentano caratteristiche socioeconomiche, morfologiche ed orografiche analoghe a quelle di Castelnuovo, ha deliberato di:

- Di AVANZARE alla Regione Campania richiesta di inclusione del Comune di Castelnuovo Cilento nella Comunità Montana "Gelbison & Cervati", per le motivazioni meglio definite in premessa;
- Di RICHIEDERE al Consiglio Regionale della Campania il reinserimento del Comune di Castelnuovo Cilento nel territorio della Comunità Montana del "Gelbison & Cervati", apportando le dovute modifiche all'art. 3 della Legge Regionale della Campania 30/09/2008, N. 12;
- Di TRASMETTERE la citata Deliberazione alla Comunità Montana "Gelbison & Cervati", ai Sindaci dei Comuni aderenti, all'UNCCEM Campania (componente in rappresentanza delle CC.MM. della Campania, del tavolo regionale di partenariato forestale), alla Provincia di Salerno, alla Presidenza del Consiglio Regionale della Campania ed alla Presidenza



Consiglio Regionale della Campania

della Prima Commissione Permanente del Consiglio Regionale della Campania.

La Comunità Montana "Gelbison e Cervati", con **Deliberazione del Consiglio Generale n. 3 del 20 gennaio 2023**, considerando che il Comune di Castelnuovo Cilento (SA) ha una popolazione inferiore a 20.000 abitanti ed il suo territorio è confinante con quello dei Comuni costituenti l'ambito territoriale della Comunità Montana "Gelbison & Cervati"; che il Comune di Castelnuovo Cilento (SA) per le sue caratteristiche è di fatto integrato nel sistema socio economico e geografico collinare del comprensorio costituente la Comunità Montana "Gelbison & Cervati" i cui i Comuni presentano caratteristiche socio economiche, morfologiche ed orografiche simili a quelle del Comune di Castelnuovo Cilento (SA), ha deliberato di:

- 1) DI PRENDERE ATTO che il Comune di Castelnuovo Cilento, giusta deliberazione di Consiglio Comunale e n. 28, adottata all'unanimità nella seduta del 24-12-2022, ha richiesto alla Regione Campania l'inserimento nell'ambito territoriale della Comunità Montana "Gelbison & Cervati", con sede in Vallo della Lucania (SA);
- 2) DI CONDIVIDERE le motivazioni addotte con l'atto deliberativo de quo facendole proprie e, per l'effetto, ESPRIMERE parere favorevole per l'inserimento del Comune di Castelnuovo Cilento (SA) nell'ambito territoriale di questa Comunità Montana;
- 3) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Comune di Castelnuovo Cilento (SA), ai Sindaci dei Comuni aderenti, all'UNCCEM Campania, alla Provincia di Salerno, alla Presidenza del Consiglio Regionale della Campania ed alla Presidenza della Prima Commissione Permanente del Consiglio Regionale della Campania;

La proposta di modifica alla Legge regionale in commento si fonda su una puntuale interpretazione dell'art. 27 comma 5 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) che testualmente recita: *"...la Legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei Comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20 mila abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della comunità"*.

A ciò si aggiunga che, nel corso dei lavori preparatori alla Legge regionale sul nuovo Ordinamento delle Comunità Montane, con deliberazione n. 880 del 16 maggio 2008 - Area Generale di Coordinamento n. 1 - Gabinetto Presidente Giunta regionale - recante l'approvazione del disegno di Legge avente ad oggetto il *"nuovo Ordinamento e disciplina delle Comunità Montane"* si specificava che, sebbene l'efficienza dell'agire amministrativo delle comunità montane campane poteva conseguirsi attraverso una riconfigurazione degli ambiti territoriali con esclusione di quei comuni classificati *non montani*, andavano in ogni caso fatti salvi quei comuni non classificati come *montani* ma che risultavano completamente interclusi in una o tra due comunità montane.

Nella fattispecie, il Comune di Castelnuovo, con popolazione pari a 2.816 (duemilaottocentosedici) abitanti presenta caratteristiche orografiche, territoriali e socio economiche identiche a quelle dei Comuni rientranti nelle due Comunità Montane confinanti, la Comunità Montana Gelbison e Cervati e la Comunità Montana Alento Montestella. Peraltro, il Comune di Castelnuovo



Consiglio Regionale della Campania

Cilento rientra nella definizione delle zone montane di cui all'art. 32 comma 2 del Reg. C.E. 1305/2013 in quanto il territorio *“è caratterizzato da una notevole limitazione della possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione dovuti:b) in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti”*.

Infine, ma non da ultimo, si consideri che il Comune di Castelnuovo Cilento, con popolazione pari a 2.816 abitanti, risulta geograficamente intercluso tra 2 Comunità montane individuate dalla Legge regionale 12 del 2008 (“Gelbison e Cervati” e “Alento Montestella”).

Risulta, pertanto, davvero evidente, a soddisfacimento del requisito richiesto dalla norma, l'inclusione del Comune di Castelnuovo Cilento (SA) nel sistema geografico e socioeconomico afferente alla Comunità montana del Gelbison e Cervati, così come di recente ribadito con atti deliberativi di indirizzo adottati all'unanimità dal Consiglio Comunale dall'Ente medesimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24.12.2022, e dalla Comunità Montana “Gelbison e Cervati”, con **Deliberazione del Consiglio Generale n. 3 del 20 gennaio 2023**, atti trasmessi al sottoscritto e che ai fini istruttori si allegano alla presente Proposta di Legge.

Relazione tecnico finanziaria

La presente proposta di legge, modificativa dell'art. 3 sottonumero 17 della Legge regionale 12/2008, si inserisce nel quadro delle competenze regionali in tema di riconfigurazione degli ambiti territoriali delle comunità montane. Non comporta significativo impatto finanziario dovendosi, infatti, prevedere la sola copertura di spesa necessaria all'erogazione di un gettone di presenza aggiuntivo da assegnare al nuovo rappresentante del Comune di Giungano. A tal fine si consideri che la disciplina dei compensi dei membri del Consiglio Generale della Comunità Montana è dettata dall'art. 14 della Legge regionale 12/2008. L'articolato citato prevede che “Ai componenti del consiglio generale spetta un gettone di presenza per le sedute nella misura del quaranta per cento di quella fissata dal comma 2 dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato dall'articolo 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 2. Al presidente della comunità montana ed agli assessori spetta l'indennità di funzione nella misura del quaranta per cento di quella fissata dal comma 8, lett. c), dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000 così come rideterminata dall'articolo 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3. Si applica in ogni caso il divieto di cumulo delle indennità di cui al comma 5 dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000”.



Consiglio Regionale della Campania

Ebbene, da quanto riportato si deduce che il sistema delle indennità degli amministratori degli enti locali risulta disciplinato su tre livelli normativi interdipendenti: il piano legislativo statale (art. 82 TUEL) che individua i destinatari e stabilisce i criteri su cui devono articolarsi le indennità; il piano regolamentare (decreto ministeriale n. 119/2000) che stabilisce le misure base, i meccanismi di maggiorazione su basi demografiche ed economico-finanziarie e le procedure di eventuale incremento o diminuzione delle misure; la disciplina a livello di singolo ente che specifica in concreto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza previa deliberazione della giunta o del consiglio.

Ai fini della determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali, in definitiva, si fa riferimento alla tabella "A" allegata al decreto ministeriale n. 119/2000, allo stato ancora vigente nella sua originaria formulazione. Sugli importi base indicati nella succitata tabella, ha inciso la disposizione di cui all'articolo 1, comma 54, legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), la quale ha disposto che "Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 gli indicati emolumenti". Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, la misura del gettone da corrispondere ai consiglieri di Comunità montana ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 va determinata facendo riferimento alla tabella "A" allegata al decreto ministeriale n. 119/2000, assoggettando poi l'importo indicato per la fattispecie a rideterminazione in riduzione del 10%, in forza della disposizione di cui al comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005.

Per ciò che concerne il caso specifico del Comune di Castelnuovo Cilento, trattandosi di ente con popolazione pari a 2.816 abitanti, la tabella A del decreto ministeriale citato prevede un compenso a titolo di gettone di presenza pari ad € 35,00 che, ridotti del 10%, ammontano definitivamente ad € 31,50. Stando così le cose e considerato che di norma il Consiglio generale della Comunità montana procede ad un massimo di 10 convocazioni annuali, l'impegno di spesa sotteso alla presente proposta di Legge è pari ad € 315,00 (trecentoquindici/00), certamente reperibili sulle risorse correnti del bilancio previsionale (annuale) ed incide per € 945,00 (novecentoquarantacinque/00) sulle risorse da appostare in sede di programmazione economica pluriennale (annualità 2022/2024).

Si allega: tabella A Decreto Ministeriale 119/2000

On. Tommaso PELLEGRINO
Consigliere Regionale